

COMUNE DI VESPOLATE

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Comunicata ai Capigruppo cons.ri

il - 6 MAR. 2015

Prot.

NOF

DELIBERA N. 24

OGGETTO: Procedura di gara servizio di distribuzione del gas naturale – Ambito Territoriale Novara 2 – Revoca Deliberazione giunta Comunale n. 79 del 14/11/2013. Delega funzioni al Comune di Novara e nomina referente.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **diciannove** del mese di **febbraio** alle ore 19,00, nella Sala Giunta del Municipio, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

		Presenti	Assenti
MIGLIAVACCA Pierluigi	Sindaco	X	
VOLTA Gianluca	Vice-Sindaco	X	
GANDINI Enrica	Assessore	X	
Totale n.		3	

Assiste il Segretario Comunale MAMBRINI Dott. Gabrio

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, il Sig. Migliavacca dott. Pierluigi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 30 Maggio 1968 con atto n. 598 di Rep. a rogito del Segretario Comunale, il COMUNE di VESPOLATE (NO) ha stipulato con la Sodigas S.p.A. di Novara, successivamente denominata CAMUZZI GAZOMETRI S.p.A. di Milano e ora ENEL RETE GAS S.p.a., la Convenzione disciplinante i reciproci rapporti derivanti dalla concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nel territorio comunale;
- successivamente, in data 16 Aprile 1970 e 22 giugno 1971 con atti del Consiglio Comunale rispettivamente n. 11 e 35 sono state apportate talune puntualizzazioni al testo della citata convenzione;
- in data 28 Settembre 1989 con atto n. 65730/5743 di Rep. a rogito Notaio Franco Liguori di Milano, la Sodigas S.p.A. è stata fusa per incorporazione nella CAMUZZI GAZOMETRI S.p.A. di Milano ai sensi e per gli effetti degli Artt. 2501 e seguenti del Codice Civile, con effetto dal 1° Ottobre 1989;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/02/1998 l'Amministrazione Comunale, successivamente alla trattativa condotta con la CAMUZZI GAZOMETRI S.p.A., ora ENEL RETE GASI S.p.a., ha ottenuto migliori condizioni tecnico economiche ed è ha modificato la Convenzione/Contratto n. 598 di Rep. del 30 Maggio 1968 e testè prorogato di anni 29 (ventinove) la durata della convenzione ovvero fino al 31 Dicembre 2027;
- con il D.L.gs 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta), il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza;
- l'art. 14 del D.L.gs n. 164 /00 citato ha stabilito che l'attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, debba essere affidata esclusivamente mediante gara per una durata non superiore a 12 anni, ed ha attribuito agli enti locali, titolari del servizio pubblico, gli importanti compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione;
- l'art. 15 del Decreto Legislativo citato, così come modificato prima per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 239/04 (legge c.d. Marzano – art. 1, comma 69), e poi di disposizioni successivamente intervenute, ha prorogato il termine di scadenza delle concessioni in essere, originariamente stabilito in cinque anni dal momento dell'entrata in vigore del Decreto medesimo;
- in questo contesto, allo scopo di favorire l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l'art. 46 bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire "i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas", ed un secondo destinato a determinare "gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio " nonché "misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione";
- dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l'adozione dei provvedimenti delegati, il secondo dei due decreti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, e poi integrato con provvedimento pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011, sicché risultano ormai definiti e perimetrali i 177 ambiti territoriali minimi, per i quali occorre procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;
- con provvedimento ministeriali del 21 aprile 2011, sono state emanate disposizioni al fine di "governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" , riguardanti in particolare garanzie occupazionali per il personale addetto alle gestioni del servizio distribuzione gas in via di esaurimento;
- con l'emanazione del D.M. 12.11.2012 n. 226, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27.01.2012, che definisce i criteri di gara, si è completato il quadro normativo delineato dall'art. 46 bis sopra

citato;

- nelle more del completamento della regolamentazione attuativa del citato art. 46 bis D.L. n. 159/07, l'art. 24 comma 4 del D.L.gs n. 93 del 28 giugno 2011 (i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 37 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134/12), ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas vengano effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai decreti sopra ricordati, inibendo così i Comuni di procedere all'effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d'ambito;
- il contratto repertorio atto n. 598 del 30 Maggio 1968 con il quale è stata data in concessione la gestione delle reti del gas scadrà il 31/12/2027 e che tale rapporto permarrà sino al sub ingresso del Gestore Entrante a seguito del nuovo affidamento del Servizio dell'ATEM Novara 2;

Considerato che:

- l'art. 24, comma 4, del D.L.gs 1° giugno 2011, n. 93, prevede l'obbligo di procedere alle gare per la concessione del servizio solo su base d'ambito territoriale minimo, definito dal D.M. 19.1/31.3/2011, come integrato dal D.M. 18.10/28.10.2011;
- come risulta dai decreti delegati emanati e sopra richiamati, il Comune di Vespolate appartiene all'Ambito Territoriale denominato ATEM Novara 2;
- ai sensi dell'art.2 del Regolamento di cui al D.M.n.226/2011, è previsto di demandare, da parte degli Enti Locali concedenti, al Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all'ambito, o la Provincia negli altri casi, il ruolo di stazione appaltante, così come definito dall'art.1, comma 1, lett.m) del Regolamento, per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas in forma associata, secondo la normativa vigente in materia di Enti Locali;
- nel caso dell'ATEM 2 della Provincia di Novara, il capoluogo è il Comune di Novara e che pertanto va a questo demandato, da parte degli Enti Locali appartenenti al relativo ambito territoriale, il ruolo di stazione appaltante;
- ai sensi dell'art.2, comma 5, al fine di attribuire alla Stazione appaltante la funzione di controparte del contratto di servizio è prevista espressa delega degli Enti Locali concedenti;

Verificata altresì l'esigenza manifestata dal Comune Capoluogo in sede di incontro preliminare del luglio 2013, di individuare e nominare, per ciascun Ente di appartenenza all'ambito, un soggetto con funzioni di referente unico per il raccordo, con il Comune medesimo, di tutte le attività procedurali necessarie per l'espletamento delle funzioni assegnate alla stazione appaltante ed alle altre di cui al presente atto;

Preso atto che la società ENEL GAS S.p.a. è stata acquisita dalla società "2iRete Gas S.p.a."; Ritenuto di dover revocare la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 14/11/2013 in quanto nel contempo sono venute a mutare le condizioni oggettive, che presuppongano ad una unità di interventi in chiave unionale;

PROPONE

- 1) DI APPROVARE quanto in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI REVOCARE la precedente Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 14/11/2013 in quanto nel contempo sono venute a mutare le condizioni oggettive, che presuppongano ad una unità di interventi in chiave unionale;
- 3) DI CONFERMARE il diritto di 2i Rete Gas S.p.a. nella sua qualità di attuale affidatario del Servizio di cui trattasi, permanere nel rapporto in argomento sino all'individuazione del nuovo gestore a seguito del perfezionamento dell'affidamento del servizio nell'Ambito Territoriale Novara 2;
- 4) DI PRENDERE ATTO E RICONOSCERE che la normativa vigente sancisce per il Comune di Novara, nella qualità di capoluogo, il ruolo e il compito di stazione appaltante per la procedura di

gara relativa all'ambito ATEM NOVARA 2 e di delegare allo stesso gli atti consequenziali e accessori derivanti da tale compito, ivi comprese sia l'eventuale individuazione di prestatori di servizi a supporto del RUP sia la predisposizione prima della pubblicazione degli atti di gara, di un "Accordo tra Enti finalizzato";

- 5) DI NOMINARE quale Referente Unico per il raccordo con il Comune di Novara, Stazione Appaltante, in merito a tutte le attività endoprocedimentali necessarie per l'espletamento delle attribuzioni di cui alla presente delibera, il seguente nominativo: GEOM. VIVIANI SERENA. Il soggetto nominato, nell'ambito delle funzioni e responsabilità attribuite in connessione al presente provvedimento, è anche responsabile del procedimento, ai sensi della L.n.241/1990 e ss. mm. ed ii..
- 6) DI DELEGARE AL COMUNE DI NOVARA, nella sua qualità di capofila, le attività di reperimento presso il gestore uscente, delle informazioni necessarie ed utili per la predisposizione dei documenti di gara, come previsto dall'art. 2, comma 6, del DM n. 226 di cui in premessa;
- 7) DI DICHIARARE, il presente atto, stante la necessità e l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.

Vespolate, lì 19 FEB. 2015



Il Responsabile del Servizio
Tecnico Manutentivo f.f.
(Dott. Gabrio Mambrini)

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai conseguenti pareri e attestazioni di cui agli artt.49, comma 1, D.Lgs n.267/2000 e 153, comma 5, D.Lgs n.267/2000,

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge dai convenuti aventi diritto

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione.
- 2) Di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 26/2000 e s.m.i..
- 3) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, stante l'urgenza, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
(Migliavacca dott. Pierluigi)



Il Segretario Comunale
(Mambrini dott. Gabrio)

[Signature of Gabrio Mambrini]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal - 6 MAR. 2015.

Vespolate, li - 6 MAR. 2015



Il Responsabile del servizio

[Signature of the Service Responsible]

Per copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Vespolate, li _____

Il Funzionario incaricato

ESECUTIVITA'

☒ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000 ss.mm.ii.

☐ decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____ per la decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

Vespolate, li _____

Il Segretario Comunale